



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.06.2000
COM(2000) 370 definitivo

2000/0161 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.
2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 5 dell'accordo europeo con l'Ungheria. A norma di tale disposizione, la Comunità e l'Ungheria esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato.
3. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati.
4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica di Ungheria in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni di tali prodotti dalla Comunità verso la Repubblica d'Ungheria. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali. Grazie al nuovo accordo saranno esentati dai dazi doganali circa i due terzi degli scambi bilaterali di prodotti agricoli.
5. In base agli adeguamenti convenuti con l'Ungheria, sarà stabilito un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dei risultati dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° luglio 2000.
6. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il presente regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal nuovo protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. La stessa procedura è stata seguita nel 1997 per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e delle conseguenze dell'ultimo allargamento dell'Unione europea.
7. La Repubblica di Ungheria adotterà inoltre le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni che deve assumersi a seguito dell'esito dei negoziati.

8. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° luglio 2000, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione dei nuovi protocolli aggiuntivi all'accordo europeo con l'Ungheria. Sono previste modifiche degli allegati dell'accordo europeo con l'Ungheria che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie dell'Ungheria.
9. Il Consiglio è invitato ad adottare il regolamento proposto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra¹, prevede ulteriori concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo², prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria. Il suddetto protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione del 22 ottobre 1998³.
- (3) In linea con le direttive approvate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 14 aprile 2000 la Commissione e la Repubblica di Ungheria hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.
- (4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e l'Ungheria esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

¹ GUL 347 del 31.12.1993, pag. 2.

² GUL 28 del 2.2.1999, pag. 3.

³ GUL 28 del 2.2.1999, pag. 1.

- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria.
- (6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria.
- (7) La Repubblica di Ungheria adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per consentire una rapida e contemporanea attuazione degli adeguamenti delle concessioni agricole dell'Ungheria previste nell'accordo europeo.
- (8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione⁴, esse devono essere adottate avvalendosi della procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.
- (9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁵, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Ungheria, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato VIII dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.
- 2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.
- 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁵ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali⁶ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308bis, 308ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

⁶ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria di seguito elencati sono aboliti

Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾
0101 20 10	0602 90 59	0802 90 50	1006 10 10	1513 19 19	2008 19 11
0104 20 10	0602 90 70	0802 90 60		1513 19 30	2008 19 13
0105 11 11	0602 90 91	0802 90 85	1106 10 00	1513 19 91	2008 19 51
0105 11 19	0602 90 99	0806 20 11	1106 30 90	1513 19 99	2008 19 59
0105 11 91	0604 10 90	0806 20 12		1513 21 11	2008 92 72
0105 11 99	0604 91 21	0806 20 18	1208 10 00	1513 21 19	
0105 12 00	0604 91 29	0806 20 91	1209 11 00	1513 21 30	2302 50 00
0105 19 20	0604 91 41	0806 20 92	1209 19 00	1513 21 90	2306 90 19
0105 19 90	0604 91 49	0806 20 98	1209 21 00	1513 29 11	2308 90 90
0106 00 10	0604 91 90	0808 20 90	1209 23 80	1513 29 19	2309 10 51
0106 00 20	0604 99 90	0810 40 30	1209 29 50	1513 29 30	2309 10 90
		0810 40 50	1209 29 80	1513 29 50	2309 90 10
0205 00 11	0701 10 00	0810 40 90	1209 30 00	1513 29 91	2309 90 31
0205 00 19	0703 10 90	0810 50 00	1209 91 10	1513 29 99	2309 90 41
0205 00 90	0703 20 00	0810 90 85	1209 91 90	1515 11 00	2309 90 51
0207 13 91	0703 90 00	0811 90 70	1209 99 91	1515 19 10	2309 90 93
0207 14 91	0708 10 00	0811 90 85	1209 99 99	1515 19 90	2309 90 95
0207 26 91	0709 51 30	0812 10 00	1210 10 00	1515 21 10	2309 90 97
0207 27 91	0709 51 50	0812 90 40	1210 20 10	1515 21 90	
0207 35 91	0709 51 90	0812 90 50	1210 20 90	1515 29 10	
0207 36 89	0709 52 00	0812 90 60	1211 90 30	1515 29 90	
0208 10 11	0709 60 10	0812 90 70	1212 10 10	1515 30 90	
0208 10 19	0709 90 31	0812 90 95	1212 10 99	1515 50 11	
0208 20 00	0709 90 40	0813 10 00	1214 90 10	1515 50 19	
0208 90 10	0709 90 50	0813 20 00		1515 50 91	
0208 90 50	0710 80 59	0813 30 00	1302 19 05	1515 50 99	
0208 90 60	0711 10 00	0813 40 10		1515 90 29	
0208 90 80	0711 30 00	0813 40 30	1502 00 90	1515 90 39	
0210 90 10	0712 20 00	0813 40 95	1503 00 19	1515 90 40	
0210 90 79	0712 90 50	0813 50 12	1503 00 90	1515 90 51	
	0712 90 90	0813 50 15	1504 10 10	1515 90 59	
0407 00 11	0713 50 00	0813 50 19	1504 10 99	1515 90 60	
0407 00 19	0713 90 10	0813 50 31	1504 20 10	1515 90 91	
0410 00 00	0713 90 90	0813 50 39	1504 30 10	1515 90 99	
	0714 20 10	0813 50 91	1508 10 90	1516 20 95	
0602 10 90	0714 20 90	0813 50 99	1508 90 10	1516 20 96	
0602 20 90	0714 90 90	0814 00 00	1508 90 90	1516 20 98	
0602 30 00			1511 10 90	1518 00 31	
0602 40 10	0802 11 90	0904 12 00	1511 90 11	1522 00 91	
0602 40 90	0802 12 90	0905 00 00	1511 90 19		
0602 90 10	0802 21 00	0907 00 00	1511 90 91	1602 31 11	
0602 90 30	0802 22 00	0910 20 90	1511 90 99	1602 31 19	
0602 90 41	0802 31 00	0910 40 13	1513 11 10	1602 31 30	
0602 90 45	0802 32 00	0910 40 19	1513 11 91	1602 31 90	
0602 90 49	0802 40 00	0910 40 90	1513 11 99		
0602 90 51	0802 50 00		1513 19 11		

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in GU L 278 del 28 ottobre 1999.

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	INCREMENTO ANNUO dal- l'1.7.2001 (t)	Disposizioni specifiche
	0101 19 90	Cavalli vivi, non destinati alla macellazione	67	illimitata		
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % <i>ad valorem</i>	7 000 capi	0	(4)
09.4575	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90 0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina Carni di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	14 125	1 415	(5)
09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	11 375	1 140	
09.4708	ex0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	40 000	4 000	(6) (9)
	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili delle specie equina, asinina o mulesca	50	illimitata		
09.5701	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 50 0207 14 50 0207 13 60 0207 14 60	Carcasse di galli e di galline Petti di galli e di galline Cosce di galli e di galline	esenzione	28 000	2 800	(9)
09.5703	0207 13 10 0207 14 10	Pezzi di galli e digalline, disossati	esenzione	15 000	1 500	(9)
09.5709	0207 26 10 0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini	esenzione	9 000	900	(9)
09.5711	0207 26 50 0207 27 50	Petti di tacchini	esenzione	3 500	350	(9)
09.5713	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex02 07 35 15 ex0207 36 15 ex0207 35 53 ex0207 36 53 ex0207 35 63 ex0207 36 63 ex0207 35 79 ex0207 36 79	Anatre Pezzi di anatre, disossati Petti e pezzi di anatre, non disossati Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati Petti di anatre e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse	esenzione	16 500	1 650	(9)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	INCRE- MENTO ANNUO dal- l'1.7.2001 (t)	Disposi- zioni specifiche
09.5301	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex0207 35 31 ex0207 36 31 ex0207 35 41 ex0207 36 41 ex0207 35 71 ex0207 36 71 ex0207 35 79 ex0207 36 79	Oche Ali intere di oche, anche senza punta Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche Parti dette "paltò di oca" Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse	esenzione	27 000	2 700	(9)
09.4704	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia	esenzione	1 000	100	(9)
09.5501	ex0210 90 29 ex0210 90 80	Carni di pollame, secche o affumicate	esenzione	2 000	200	(9)
09.4731	0402 10	Latte e crema di latte in polvere e in altre forme solide, aventi tenore di materie grasse inferiore a 1,5 %	esenzione	375	40	
09.4733	0406	Formaggi e latticini	esenzione	3 500	350	(9)
09.4716	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	20	2 625	265	
09.4717	0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare	20	625	65	
	0409 00 00	Miele naturale	60	illimitata		
	0603 90 00	Fiori recisi, non freschi	35	illimitata		
09.5503	ex0702 00 00	Pomodori, dal 1° ottobre al 31 ottobre	20	250	25	(8)
09.5105	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle	esenzione	58 500	5 850	
09.5557	0704 90 10 ex0704 90 90	Cavoli bianchi e cavoli rossi Cavoli cinesi, dal 1° luglio al 31 luglio	20	2 125	215	
09.5507	0706 90 90	Altre radici commestibili	esenzione	1 125	115	
	0706 90 30	Barbaforte o Cren	47	illimitata		
09.5127	ex0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio	20	250	25	(8)
	ex0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	80	illimitata		(8)
09.5509	0709 20 00	Asparagi	esenzione	3 000	300	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2001 (t)	Disposizioni specifiche
09.5133	0709 51 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i>	20	8 000	800	
09.5141	0710 21 00	Piselli, congelati	20	16 375	1 640	
09.5143	0710 22 00	Fagioli, congelati	20	6 750	675	
09.5145	0710 29 00	Altri legumi da granella, congelati	20	2 625	265	
09.5563	0710 80 51	Peperoni, congelati	esenzione	3 375	340	
09.5149	0710 80 85 0710 80 95	Asparagi e altri ortaggi o legumi, congelati	20	21 125	2 115	
09.5151	0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, congelate	20	4 750	475	
	0711 40 00	Cetrioli e cetriolini, temporaneamente conservati	80	illimitata		
	0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni, temporaneamente conservati	50	illimitata		
09.5511	Ex0806 10 10	Uve da tavola, dal 15 luglio al 31 ottobre	20	750	75	(8)
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri	esenzione	9 875	990	
09.5157	0808 10 10	Mele da sidro	20	31 500	3 150	
09.5159	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	20	7 625	765	(8)
09.5513	0808 20	Pere e cotogne	20	1 500	150	(8)
09.5161	0809 10	Albicocche	20	5 250	525	(8)
	0809 20 05	Ciliege acide	73	illimitata		(8)
09.5515	ex0809 20 95	Ciliege diverse da quelle acide, dal 1° maggio al 15 luglio	20	500	50	(8)
09.5163	0809 40 05	Prugne	20	12 000	1 200	(8)
	0809 40 90	Prugnone	47	illimitata		
	0810 20 10 0810 30 10 0801 30 30 0810 30 90	Lamponi Ribes nero Ribes rosso Altre bacche	41 41 41 24	illimitata		(7)
	0811 10 90 ex 0811 20 19 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 51	Fragole, congelate Lamponi, congelati, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % Lamponi, congelati Ribes nero, congelato Ribes rosso, congelato	36 34 39 28 33	illimitata		(7)
09.5573	0812 90	Altre frutta, temporaneamente conservate	esenzione	1 000	100	
09.5575	0904 20 10 0904 20 39	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non tritati né polverizzati	esenzione	1.000	100	
09.4718	ex1001 10 00 ex1001 90 99	Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero di media e alta qualità, quali definiti nel regolamento n. 2519/98 della Commissione	esenzione	400 000	40 000	(9)
09.4762	ex1003 00 90	Orzo, per la fabbricazione della birra	esenzione	2 500	250	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2001 (t)	Disposizioni specifiche
09.5297	1109 00 00	Glutine di frumento (grano)	20	375	40	
09.4727	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	164 €/t	2 400	240	
09.5172 09.5173 09.5174	1512 11 10 1512 11 91 1512 19 10	Oli di girasole	esenzione	7 500 2 875 1 250	750 290 125	
09.4705	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	esenzione	8 750	875	(9)
	1602 20 11 1602 20 19 ex1602 90 31 ex1602 90 31	Fegato di oca o di anatra preparazioni di selvaggina preparazioni di coniglio	69 69 47 82	illimitata		
09.5715	1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni di altri volatili	esenzione	2 250	225	(9)
09.4706	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	esenzione	900	90	(9)
09.5705	1602 50 39	Preparazioni della specie bovina, diverse dal "corned beef"	20	2 000	200	
09.5707	ex1605 90 30	Lumache commestibili, del genere <i>Helix pomatia</i>	esenzione	100	10	
09.5298	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio	esenzione	875	90	
09.5547	1703 90 00	Melassi, diversi dai melassi di canna	esenzione	1 375	140	
09.5175	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati	20	26 875	2 690	
	2001 90 20 2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> , diverse dai peperoni e dai pimenti, conservate	50	illimitata		
09.5272	2001 90 70	Peperoni, conservati	esenzione	1 000	100	
09.5273	2001 90 50 2001 90 60 2001 90 65 2001 90 75 2001 90 85	Ortaggi e legumi, conservati	20	750	75	
09.5585	2001 90 91 2001 90 96	Frutta tropicali, conservate Altri	20	1 300	130	
09.5177	2002 90 31 2002 90 39	Pomodori conservati	20	7 500	750	
09.5179	2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	20	2 100	210	
09.5587	2004 90 30 2004 90 50	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	20	250	25	
09.5181	2005 90 75	Crauti	20	3 625	365	
09.5521	2005 40 00 2005 59 00	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	esenzione	1 125	115	
09.5187	2005 90 70 2005 90 80	Miscugli di ortaggi e altri ortaggi	20	2 000	200	
	2007 99 10 2007 99 31	Puree e paste di prugne Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege	86 83	illimitata		(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	QUANTITÀ ANNUALE dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	INCREMENTO ANNUO dall'1.7.2001 (t)	Disposizioni specifiche
09.5189	ex2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confetture di ciliege acide Confetture di fragole Confetture di lamponi	20	4 375	440	(8)
	ex2007 99 39 2007 99 93 ex2007 99 98	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 Di frutta tropicali Altre, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27	illimitata		(8)
	2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri	70	illimitata		
09.5549	ex2008 60	Ciliege, senza aggiunta di alcole	20	1 125	115	
09.5197	ex2008 99 45	Prugne da pudding	20	2 625	265	
09.5199	ex2008 99 49	Preparazioni di mele o uva spina	20	2 000	200	
09.5201	ex2008 99 99	Preparazioni di mele o uva spina	20	6 875	690	
09.5203	2009 70 19	Succhi di mela, concentrati, altri	20	12 000	1 200	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela	48	illimitata		
09.5205	2009 80	Succhi di frutta	20	2 125	215	(8)
09.5299	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco	20	1 125	115	
09.4723	2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	20	14 125	1 415	
09.5207	2401 10 2401 20	Tabacchi	20	4 375	440	

- (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
- (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
- (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora le importazioni totali di bovini nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
- (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
- (5) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.
- (6) Esclusi i filetti presentati separatamente.
- (7) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.
- (8) La riduzione si applica unicamente alla parte *ad valorem* del dazio.
- (9) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

ALLEGATO all'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nel presente allegato, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle condizioni in appresso indicate

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole, fresche	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero	99,5
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altri	79,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	44,8
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	39,0
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Ungheria per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

SCHEMA FINANZIARIA				
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10	STANZIAMENTI: 1 102,2 milioni EUR		
2.	TITOLO: Regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria.			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato			
4.	OBIETTIVI: Definire concessioni agricole supplementari tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni EUR)	ESERCIZIO IN CORSO [2000] (milioni EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO [2001] (milioni EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI			
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	- 24,9	- 8,3	- 24,9
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2002	2003	2004
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	- 24,9	- 24,9	- 24,9
5.2	METODO DI CALCOLO * Allegato A (a) Tenuto conto della media delle importazioni dall'Ungheria negli ultimi tre anni nonché dei dazi effettivamente applicati su tali importazioni, la perdita di risorse proprie per il bilancio comunitario può essere stimata pari a 2,8 milioni di EUR l'anno per i dazi aboliti elencati nell'allegato A (a). * Allegato A (b) Tenuto conto dei dazi effettivamente applicati sulla media delle importazioni di prodotti per i quali viene ampliata la concessione tariffaria in vigore e per i quali il dazio è fissato a zero, la perdita di risorse proprie per il bilancio comunitario può essere stimata pari a 22,1 milioni di EUR l'anno.. A partire dal 2001, l'incremento annuo dei quantitativi delle concessioni accordate non avrà incidenze dirette sul bilancio comunitario, poiché si stima che non vi saranno più importazioni dei prodotti considerati a dazio intero e, di conseguenza, non vi sarà alcuna perdita di risorse proprie..			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESENZIONE	SÌ		
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESENZIONE	SÌ		
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO		
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	NO		
OSSERVAZIONI: La perdita di risorse proprie è stata calcolata in base alla media delle importazioni e ai dazi effettivamente applicati sui prodotti in questione. Misure intese a prevenire il rischio di frodi: quelle previste nell'Accordo europeo, in particolare le misure relative alla cooperazione doganale e alle norme di origine				